

Marco Marandola

**IL DIRITTO DI PRESTITO NELLA
LEGISLAZIONE ITALIANA ED
EUROPEA**

Con i testi delle leggi europee

Le Guide di
diritto *Autore.it*
Associazione per la difesa del diritto di autore

MILANO – NYBERG EDIZIONI – 2004

ISBN 88 901114 5 3

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARRE IL CONTRASSEGNO DELLA
SIAE

© Copyright 2003 Nyberg S.r.l. – Milano – Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o fotocopia solo nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO

§ 1. IL PRESTITO NELLA UNIONE EUROPEA	1
§ 2. LA DEFINIZIONE DEL DIRITTO DI PRESTITO	4
§ 3. IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL PRESTITO	5
§ 4. LA STORIA DEL DIRITTO DI PRESTITO	6
§ 5. IL CALCOLO DEI 18 MESI NEL PRESTITO DELLE OPERE AUDIO ED AUDIOVISIVE SECONDO LA LEGGE ITALIANA	9
§ 6. IL PRESTITO DI COPIE SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA	12
§ 7. IL PRESTITO BIBLIOTECARIO DANNEGGIA I DIRITTI DEGLI AUTORI?	15
§ 8. IL PRESTITO NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA	18
AUSTRIA	18
BELGIO	18
DANIMARCA	20
FINLANDIA	22
FRANCIA	22
GERMANIA	23
GRECIA	24
IRLANDA	25
LUSSEMBURGO	26
OLANDA	26
PORTOGALLO	27
REGNO UNITO	27
SPAGNA	29
SVEZIA	29
§ Direttiva 92/100/CEE	32
§ Decreto legislativo 16 novembre 1994, N. 685	43

INDICE SOMMARIO

§ Relazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, e al comitato economico e sociale in merito al diritto di prestito pubblico nell'unione europea	51
--	----

PREMESSA

PREMESSA

Questo breve documento è il risultato di un mio studio ed esprime la mia personale opinione basata sull'analisi dei numerosi testi legislativi, accordi e convenzioni, italiani e stranieri, relativi al diritto di prestito, e in particolare alle eccezioni per le biblioteche, nelle legislazioni europee.

Nonostante abbia posto grande attenzione nella ricerca delle fonti, dei testi e delle traduzioni ufficiali (con particolare riferimento ai testi stranieri), non posso garantire che detti testi siano sempre aggiornati, o privi di errori od omissioni.

Milano, gennaio 2004

Marco Marandola

§ 1. IL PRESTITO NELLA UNIONE EUROPEA

Il prestito è regolato nella Unione Europea dalla Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 – 0066).

All'articolo 1 comma 3 viene definito come la cessione in uso dell'opera, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

La finalità dichiarata della direttiva era quella di armonizzare le legislazioni nazionali, che presentavano numerose differenze a seconda dei Paesi:

- considerando che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno;

- considerando che vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti;

- considerando che tali differenze devono essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f) del trattato;

- considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d'autore e i diritti connessi in molti Stati membri;

La Direttiva da un lato riconosceva, per la prima volta, un diritto esclusivo dell'autore di autorizzare il prestito, mentre dall'altro permetteva agli Stati membri di esentare alcune categorie di istituzioni aperte al pubblico che effettuassero prestiti di opere protette dal richiedere

autorizzazione all'autore (o meglio al titolare dei diritti di utilizzazione economica).

In alcuni casi speciali gli Stati potevano prevedere l'esclusione anche dalla remunerazione per il prestito effettuato dalle istituzioni aperte al pubblico.

Articolo 1

Oggetto dell'armonizzazione

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 5

Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche.

1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2. Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

La possibilità di esentare alcune istituzioni dal pagare una remunerazione ha iniziato a essere oggetto di dibattito.

La stessa Direttiva prevedeva la stesura di una relazione per valutare l'effettiva armonizzazione e le eccezioni previste dagli Stati membri.

Articolo 5 comma 4

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora anteriormente al 10 luglio 1997 una relazione sui prestiti di opere da parte di istituzioni pubbliche nella Comunità. Essa trasmette detta relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

IL DIRITTO DI PRESTITO

Tuttavia, visto il ritardo nell'adozione della Direttiva da parte di alcuni Stati, non è stato possibile rispettare questa data, e il report è stato presentato solo il 12 settembre 2002.

La relazione offriva un quadro molto critico del recepimento della Direttiva 92/100 da parte degli Stati membri, sottolineando come alcuni di essi non avessero riconosciuto un vero e proprio diritto esclusivo a favore degli autori, ma solo un diritto a ottenere una remunerazione (Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Olanda e Svezia).

In altri casi, anche ove fosse previsto o meno un diritto esclusivo, le categorie di istituzioni esonerate dal pagamento di un compenso erano troppe, o non era prevista alcuna remunerazione, o, pur essendo prevista una remunerazione, non erano stati emanati gli atti normativi necessari a rendere effettiva tale remunerazione.

Dopo la pubblicazione della relazione, la Commissione Europea ha approfondito gli studi e, in quanto garante degli accordi, ha aperto una serie di procedure contro vari Stati, tra cui l'Italia.

§ 2. LA DEFINIZIONE DEL DIRITTO DI PRESTITO

Abbiamo visto come la Direttiva 92/100/CEE definisce il prestito:

Articolo 1 comma 3

Ai sensi della presente direttiva, per « prestito » si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

La norma contenuta nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche (di seguito l.d.a.) riporta esattamente tale definizione:

Art. 18-bis l.d.a

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1

Appare quindi chiara la distinzione tra prestito e noleggio: il noleggio è eseguito ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, il prestito non può avere tali finalità.

Ricordo che la Direttiva 92/100/CEE stabiliva chiaramente nelle premesse, riguardo alla definizione di beneficio economico o commerciale diretto o indiretto che:

“...quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva;”

Da notare che la OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) nel documento del 26 aprile 1993 definisce il noleggio come un trasferimento di possesso dell'esemplare di un'opera per un periodo di tempo limitato e con fini lucrativi, specificando che il noleggio non deve